

Errata corrige: Rivista Neldiritto, n. 3/2012, p. 401

## Il minore autore e vittima di reato: la situazione italiana e le indicazioni europee<sup>1</sup>

di Adelmo MANNA

L'Autore divide il suo saggio in due parti, di cui la prima attiene al minore autore di reato. Diventa quindi "obbligato" il riferimento a due istituti esistenti ancora soltanto nel processo penale minorile e, uno di questi, cioè a dire l'irrelevanza penale del fatto, anche dinanzi al giudice di pace in sede penale. Tali istituti però, per la loro riuscita nei settori dove sono applicati, meriterebbero senz'altro l'estensione al processo penale ordinario, giacché, per quanto riguarda l'irrelevanza penale del fatto ciò non contrasta con l'obbligatorietà dell'azione penale, perché quest'ultima non sarebbe certamente resa discrezionale, ma solo, pur rimanendo obbligatoria, sarebbe esclusivamente "temperata".

Per quanto, invece, attiene alla sospensione del processo e alla messa alla prova, anche il Ministro della Giustizia, Prof.ssa Paola Severino, sembra avere in animo, da quanto si apprende dagli organi di stampa, di estendere tale istituto anche ai maggiori di età.

La seconda parte del saggio riguarda, al contrario, il minore vittima del reato ed, in particolare, le fattispecie criminose controverse, cioè la detenzione di materiale pedopornografico e addirittura la detenzione di materiale pedopornografico "virtuale", che cioè non si riferisce ad immagini reali.

L'Autore esamina a questo proposito sia le direttive europee, che comunque lasciavano ampio spazio anche a cause di non punibilità, che pure le norme costituzionali, soprattutto nel senso che la detenzione di materiale pedopornografico rischia di incidere in maniera troppo profonda sulla privacy dell'individuo, essendo per gran parte illusoria la ratio in base alla quale la punizione ridurrebbe il traffico di questo turpe materiale. Tale prospettiva risulta ancora più preoccupante con riferimento al materiale pedopornografico virtuale, giacché in quest'ultimo caso non si può nemmeno porre un problema di pericolo se pur remoto allo sviluppo psico-sessuale dei minori, come categoria generale, proprio perché la detenzione non riguarda immagini di individui in carne ed ossa, ma soltanto immagini che non corrispondono alla realtà fenomenica.

Le perplessità, sia di ordine comunitario che costituzionale, risultano quindi in quest'ultimo caso ancor più accentuate tenendo anche conto del fatto che il Legislatore in entrambi i casi ha ritenuto di utilizzare esclusivamente la pena detentiva, senza almeno ricorrere, come avviene in materia di stupefacenti, al cosiddetto "trattamento (terapeutico) in vece di pena".

<sup>1</sup> Testo, con l'aggiunta delle note, della Relazione tenuta al Congresso nazionale della Camera minorile nazionale a San Felice Circeo (LT) su: "Minori e famiglie: la tutela dei diritti – Nodi critici del sistema italiano e indicazioni di riforma europee", 29.09-01.10 2011.

### SOMMARIO

**Parte prima:** Il minore autore di reato: **1.-** Gli istituti di maggiore rilevanza e novità nel processo penale minorile: a) l'irrelevanza penale del fatto. **2.-** b) la sospensione del processo e la messa alla prova.

**Parte seconda:** Il minore vittima di reato: **3.-** Le fattispecie criminose più controverse, tra direttive europee e norme costituzionali: a) la detenzione di materiale pedopornografico. **4.-** b) la detenzione di materiale pedopornografico "virtuale". **5.-** Conclusioni.

**Parte prima:** Il minore autore di reato.

#### 1.- Gli istituti di maggiore rilevanza e novità nel processo penale minorile.

Nella trattazione di questa prima parte della relazione è giuoco forza sottolineare l'importanza e la novità di due istituti, di cui l'uno, come l'"irrelevanza penale del fatto", introdotto non solo nel processo penale

minorile, ma anche per quanto riguarda la competenza penale del giudice di pace, e l'altro, cioè a dire la "sospensione del processo e la messa alla prova", che invece riguarda, allo stato, soltanto il processo penale minorile.

Iniziamo ora a trattare il primo degli istituti qui nominati, ovverosia l'irrelevanza penale del fatto, che è prevista all'art. 27 del D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988, riguardante, appunto, le disposizioni sul processo penale a carico di minorenni.

La ratio dell'istituto in oggetto è generalmente ricondotta sia ad esigenze deflative del processo penale, che al principio della *diversion*, in quanto la disciplina ad esso relativa risponde alla finalità di consentire un allontanamento quanto mai precoce dal sistema penale, in ossequio al principio di "minima offensività" del processo penale minorile.